Sede Legale
Via Santi, 40 - 41123 Modena
Sede Operativa
Centro Logistico Comunale | Via Morandi, 54 | 41122 Modena
Cell. (+39) 329 2104020 / (+39) 320 4727926 | info@moproc.com | www.moproc.com | C.F. 00221940364

DISPOSIZIONI INTERNE del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MODENA

ART. 1 – FINALITÀ ED APPLICAZIONE

Le presenti Disposizioni Interne sono emanate ad integrazione della delibera di Giunta n. 74/2023 recante "Approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Modena (di seguito: GCVPC e/o Ente), e prevede le norme di comportamento alle quali devono attenersi tutti i volontari dell'Ente.

ART. 2 – VOLONTARI EFFETTIVI

In riferimento all'art. 6 del Regolamento del GCVPC, sono considerati volontari effettivi tutti coloro che abbiano frequentato il corso base per volontari di protezione civile previsto dalla vigente normativa regionale ed eventuali corsi integrativi previsti dal GCVPC, ed altresì abbiano superato il periodo di prova di 6 mesi dimostrando un comportamento conforme al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del Regolamento del GCVPC.

ART. 3 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. I volontari, siano essi effettivi o in periodo di prova, si impegnano a partecipare alle attività di formazione e addestramento organizzate dall'Ente.
2. L'Ente può organizzare percorsi formativi integrativi atti all'inserimento del volontario non ancora effettivo.
3. L'Ente, per la formazione dei propri volontari, può avvalersi di enti esterni, come ad esempio della Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena (di seguito: CPVPC).

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALITA' DI APPARTENENTE AL GCVPC

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 punto 1 del Regolamento del GCVPC, il volontario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione alla segreteria, in caso di impedimento alla partecipazione a qualsiasi attività dell'Ente, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi continuativi. Saranno considerati giustificati motivi impedimenti connessi ad impegni famigliari del volontario (come ad esempio: assistenza a persone malate, nascita figli, etc.), impedimenti lavorativi o impedimenti dettati da problemi di salute.

2. In caso di recesso o perdita della qualità di appartenente al GCVPC, il volontario, come previsto dall'art. 7 del Regolamento comunale, dovrà riconsegnare la dotazione fornita in comodato d'uso entro 30 giorni dall'effettiva cessazione.
   La consegna della dotazione andrà concordata con il referente settore sicurezza avendo cura di informare la segreteria e/o il coordinamento. In caso di impedimento tale da pregiudicare il rispetto dei 30 giorni, il volontario dovrà informare tempestivamente la segreteria.
3. È tassativamente vietato l'utilizzo di divise e capi logati, anche se acquistati personalmente (e pertanto non forniti in comodato gratuito) dal volontario non più appartenente al GCVPC.

ART. 5 – DIRITTI DEI VOLONTARI

L'art. 8 del Regolamento del GCVPC prevede che il volontario abbia diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate e documentate, oltre ai benefici di legge previsti dall'art. 39 del decreto legislativo 01/2018. Tale autorizzazione deve essere richiesta in via preliminare al Coordinatore. Ai fini del rimborso il volontario dovrà tradurre idonea documentazione attestante le spese sostenute che dovrà essere consegnata, o in alternativa inviata via mail, alla segreteria, entro 30 giorni dalla spesa sostenuta. In tutti i casi in cui siano previsti i benefici dell'art. 39, il volontario che abbia necessità di fruirne dovrà segnalarlo alla segreteria in fase di conferma disponibilità.

ART. 6 – ATTIVITÀ IN EMERGENZA

1. Il GCVPC, in emergenza, opera su attivazione delle Autorità preposte e nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti ed in collaborazione con gli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.
2. Il GCVPC, in quanto facente parte della CPVPC, su chiamata della stessa, partecipa attivamente ad iniziative ed emergenze, nell'ambito di una collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento nei vari ambiti di emergenza territoriale sia a livello locale che regionale/nazionale.

ART. 7 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Il volontario, sia esso effettivo o in vigenza di periodo di prova deve:
   a. prestare la sua opera a favore dell'Ente in modo personale, spontaneo e gratuito;
   b. svolgere l'attività con la massima serietà, impegno e diligenza, secondo le proprie capacità e possibilità, nell'ambito dei propri limiti fisici;
   c. attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Coordinatore e/o dal proprio Caposquadra, salvo che da queste possa ricavarne danno per la propria salute e sicurezza;
   d. mantenere, durante lo svolgimento delle proprie attività, un comportamento collaborativo, educato e solidale verso gli altri volontari e cittadini in genere;

e. astenersi da ogni manifestazione di disappunto e/o di contrarietà alle disposizioni impartite in modo plateale e pubblicamente;
f. osservare rigorosa riservatezza su quanto effettuato o accaduto durante il servizio, riservando le comunicazioni di pubblica utilità agli eventuali volontari preposti e alle Istituzioni, secondo le rispettive competenze, astenendosi in ogni caso dalla divulgazione di informazioni, immagini ed altri contenuti, se non attraverso i canali preposti, e in ogni caso in coerenza con le direttive ricevute e previa autorizzazione da parte del Coordinatore;
g. astenersi dal rilasciare interviste se non espressamente autorizzato dal Coordinatore;
h. qualora attivato, presentarsi al servizio in orario, in divisa (o gilet alta visibilità dell'Ente) e munito dei DPI adeguati all'attività;
i. astenersi dal consumare bevande alcooliche durante i servizi;
j. utilizzare il vestiario, le attrezzature, gli automezzi secondo le disposizioni del presente documento;
k. utilizzare i locali, le attrezzature, gli automezzi e quant'altro di proprietà dell'Associazione MoProC - Modena Protezione Civile ODV (di seguito: MoProC), del Comune di Modena o di terzi in uso al GCVPC, con massima diligenza e cura, informando il Coordinatore e/o chi di competenza, di eventuali danni cagionati o malfunzionamenti riscontrati durante il loro impiego;
l. prestare massima attenzione nello svolgimento delle proprie attività al fine di preservare la propria incolumità e quella di terzi.

2. Per "servizio" si intende ogni tipologia di attività riconducibile agli artt. 3 e 4 del Regolamento del GCVPC.

ART. 8 – COMPORTAMENTO GENERALE

1. Il volontario, anche quando non in servizio, deve:
   a. osservare il Regolamento del GCVPC, le Disposizioni Interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
   b. mantenere sempre un comportamento decoroso e degno nei confronti dell'Ente;
   c. astenersi dal divulgare informazioni false, errate o imprecise, in merito alle tematiche di Protezione Civile e del volontariato, anche mediante strumenti informatici;
   d. astenersi da ogni comportamento che possa nuocere il prestigio e l'onorabilità dell'Ente;
   e. impiegare il vestiario, le attrezzature, gli automezzi, secondo le disposizioni delle presenti Disposizioni Interne;
   f. attenersi alle modalità di attivazione, secondo le indicazioni impartite dall'Ente.

ART. 9 – USO DELLA SEDE

1. La sede sociale è la medesima di MoProC. La sede sociale è a disposizione dei volontari per le iniziative ed i servizi istituzionali dell'Ente, nonché per le attività periodiche di formazione, informazione, addestramento e quant'altro rientri nello scopo sociale dell'Ente. In ogni caso la sede deve essere utilizzata secondo la specifica disciplina del Comune.

2. La sede sociale è altresì usufruibile per attività sociali e di ritrovo dei volontari dell'Ente medesimo.
3. La sede sociale non può essere in ogni caso impiegata dai volontari per attività estranee all'Ente, ai suoi obiettivi e alla Protezione Civile, fatto salve le attività autorizzate da MoProC.
4. Nell'uso della sede, i volontari devono prestare particolare attenzione:
   a. al ripristino dell'ordine, alla pulizia degli ambienti impiegati e alla rimozione dei relativi rifiuti prodotti, in particolar modo in caso di consumazione di alimenti e bevande;
   b. al mantenimento dell'ordine e integrità delle attrezzature e degli arredi durante l'utilizzo;
   c. all'uso di arredi, beni e servizi secondo quanto previsto dall'Ente.

ART. 10 – USO DEGLI AUTOMEZZI

1. L'utilizzo dei mezzi forniti in comodato d'uso da terzi, è consentito solo per attività autorizzate dall'Ente e per le relative attività strumentali e di supporto. Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento del GCVPC, l'utilizzo delle attrezzature deve avvenire secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore.
2. La guida dei mezzi forniti e/o di proprietà dell'Ente, è riservata ai volontari effettivi.
3. La scelta del conducente del mezzo spetta al Referente del magazzino, al Caposquadra o al Coordinatore.
4. I volontari alla guida dei mezzi dovranno prestare particolare attenzione:
   a. alla compilazione delle schede di uso del mezzo;
   b. al rispetto delle norme del codice della strada;
   c. all'impiego di girofari (lampeggianti) e/o strumenti sonori, limitandoli ai soli casi di pericolo per i quali si dovessero effettivamente rendere necessari e comunque previa autorizzazione del Coordinatore o suo facente funzione;
   d. ai divieti di transito prescrittivi anche per gli automezzi dell'Ente, con particolare riferimento alle aree dei centri storici;
   e. al rispetto delle indicazioni per il riposizionamento del mezzo in autorimessa, allo sgombero dei materiali e degli eventuali rifiuti e alla chiusura dello stesso al termine dell'utilizzo;
   f. alla compilazione della scheda "guasti" presente su ogni mezzo e alla segnalazione a chi di competenza di eventuali malfunzionamenti riscontrati, danni cagionati, rabbocchi necessari;
   g. alla segnalazione dell'eventuale utilizzo di presidi o dispositivi in dotazione al mezzo (ad es: cassetta primo soccorso).
5. L'eventuale uso improprio dei mezzi o danneggiamento doloso, conformemente all'art. 7 del Regolamento comunale, darà luogo alla perdita della qualità di appartenente al GCVPC.

ART. 11 – USO DELLE ATTREZZATURE E DEL VESTIARIO

1. Nell'uso delle attrezzature di proprietà e/o fornite in comodato da soggetti terzi, i volontari dovranno prestare particolare attenzione:
   a. alla compilazione delle eventuali schede per l'uso o segnalazione guasti;

b. alla riconsegna delle attrezzature in buono stato, comunicando eventuali rotture, difetti e/o problemi riscontrati;
c. all'uso delle attrezzature per i soli scopi per le quali sono state progettate;
d. alla cura con la massima diligenza anche dell'abbigliamento e delle attrezzature affidate in comodato d'uso.

2. L'uso dell'abbigliamento sociale equivale a rappresentare non solo l'Ente, ma anche l'intero Sistema Nazionale di Protezione Civile; di conseguenza, l'abbigliamento con i loghi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, della Regione Emilia-Romagna e dell'Ente, deve essere utilizzato secondo i seguenti casi:
   a. può (e deve) essere utilizzato durante gli interventi/eventi che prevedono l'attivazione ufficiale dei volontari;
   b. possono essere utilizzati loghi, distintivi, abbigliamenti del Dipartimento Nazionale e/o Regionale, soltanto se in servizio, secondo la normativa vigente;
   c. può essere utilizzato in occasioni ufficiali (eventi di rappresentanza, serate pubbliche, ecc);
   d. può essere utilizzato in occasioni non ufficiali, ma connesse all'attività dell'Ente (riunioni periodiche, riunioni di Settore, ecc);
   e. non può in alcun modo essere utilizzato in altre occasioni, se non previa autorizzazione del Coordinatore;
   f. non può essere indossato vestiario riconducente all'Ente, di proprietà personale o meno, nello svolgimento di attività personali;
   g. non può essere ceduto o prestato ad altri se non iscritti all'Ente.
3. L'uso di attrezzature che richiedano specifiche abilitazioni (ad esempio: carrelli elevatori, gru su autocarro, ecc.) definite dalla normativa vigente è consentito esclusivamente ai volontari che abbiano conseguito e documentato detta abilitazione.
4. L'eventuale uso improprio delle attrezzature o danneggiamento doloso, conformemente all'art. 7 del Regolamento comunale, darà luogo alla perdita della qualità di appartenente al GCVPC.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

I volontari, stante quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento del GCVPC ed in coerenza con l'art. 4 delle presenti Disposizioni Interne, devono assicurare una partecipazione minima alla vita dell'Ente. Eccezione fatta per ragioni di forza maggiore o dovute a condizioni fisiche e di salute, il volontario dovrà, nel periodo di un anno di calendario, partecipare ad almeno (5) cinque attività del GCVPC e/o di MoProC.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SETTORIALI

1. L'adesione e la partecipazione assidua dei volontari alle attività dei Settori secondo le proprie disponibilità, preferenze e aspettative, è fortemente consigliata e auspicata.
2. Al fine di evitare problematiche di natura operativa, qualora il volontario operi in più di un Settore strategico (Magazzino, Segreteria, Radiocomunicazioni e Cucina), egli dovrà concordare con i

Referenti in quale Settore intende garantire la propria disponibilità prioritaria in caso di emergenza.

3. Al fine di evitare problematiche di natura operativa, qualora il volontario operi in settori della CPVPC, egli dovrà concordare preventivamente con il coordinatore e con la segreteria se effettuare servizio all'interno dei settori consulta o internamente al GCVPC.

ART. 14 – VIGILANZA E SANZIONI

Al Coordinatore, con il supporto del Consiglio Direttivo, spetta la vigilanza sul rispetto delle presenti Disposizioni Interne.

1. Il Coordinatore, sentito il Consiglio Direttivo, decide in merito all'emanazione di sanzioni in caso di accertata violazione di una delle disposizioni del presente documento nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Ente.
2. L'iter procedurale per le sanzioni è il seguente:
   a. Rimprovero Verbale: la sanzione verrà comminata tramite colloquio formale con il Coordinamento;
   b. Rimprovero Scritto: la sanzione verrà comminata mediante invio di comunicazione scritta a mezzo e-mail con o conferma di recapito o cartaceo da parte del coordinamento recante le motivazioni del rimprovero;
   c. L'espulsione dall'Ente viene comminata mediante le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento del GCVPC.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le presenti Disposizioni Interne sono consegnate ai nuovi soci all'atto dell'iscrizione, e da essi accettate esplicitamente all'atto della domanda di ammissione.
2. Ai soci già aderenti all'Ente, alla data di approvazione delle presenti Disposizioni Interne sarà data comunicazione per iscritto, anche in formato telematico, dell'approvazione dello stesso.

Modena, 20/01/2025